

**Ordinanza
sulla costituzione di riserve di crisi
beneficianti di sgravi fiscali
(OCRC)**

del 9 agosto 1988 (Stato 1° gennaio 2009)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 22 della legge federale del 20 dicembre 1985¹ sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali (LCRC),

ordina:

Sezione 1: Costituzione e collocamento

Art. 1 Imprese legittimate
(art. 1 e 2 LCRC)

¹ Sono considerate imprese quelle di diritto privato che tengono una contabilità regolare.

² Sono considerati lavoratori le persone occupate per almeno metà del tempo normale di lavoro in un'impresa legittimata.

Art. 2 Esclusione dalla costituzione di riserve
(art. 2 LCRC)

Le imprese il cui scopo commerciale consiste prevalentemente nell'acquisto, nella vendita nonché nell'amministrazione di immobili non possono costituire riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali (riserve).

Art. 3 Determinazione della base di calcolo
(art. 3 LCRC)

Per determinare la base di calcolo sono dedotti dall'utile commerciale netto:

- a. il riporto di perdite esposto nel bilancio commerciale;
- b. la quota netta dell'utile netto conseguita all'estero;
- c. i plusvalori da alienazioni o, in quanto comprovati, da rivalutazioni di immobili;
- d. gli utili e i ricavi che, giusta la giurisprudenza del Tribunale federale concernente la ripartizione fiscale, sono tassabili esclusivamente nel Cantone in cui è ubicato l'immobile.

RU 1988 1428

¹ RS 823.33

Art. 4 Versamenti annui

(art. 4 e 6 LCRC)

¹ L'impresa che procede a un versamento nelle riserve deve, entro sei mesi dalla chiusura dell'anno contabile durante il quale sono state contabilizzate le riserve, versare il corrispondente importo alla Confederazione o su un conto bancario bloccato. Su domanda motivata, il Segretariato di Stato dell'economia (Seco)² può prorogare il termine di sei mesi al massimo.

² Il Dipartimento federale dell'economia³ (Dipartimento) può concludere con le banche accordi sull'accettazione di collocamenti e sulla remunerazione dei fondi di riserva.

³ Le imprese possono operare i versamenti solo presso le banche che hanno firmato la convenzione del 29 luglio 1988 con la Confederazione. Il conto bloccato è intestato all'impresa.

Art. 5 Periodo d'attesa per la costituzione di riserve

L'utile netto degli anni contabili durante i quali l'impresa adotta provvedimenti intesi a procurare occasioni di lavoro non può essere impiegato per la costituzione di riserve.

Art. 6 Remunerazione dei versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2003⁴

¹ Il tasso d'interesse per i versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2003 è dato dalla media aritmetica (arrotondata all'ottavo per cento inferiore o superiore) tra il tasso d'interesse di cassa delle obbligazioni della Confederazione con una scadenza di dieci anni e il tasso d'interesse medio per le obbligazioni di cassa delle grandi banche.⁵

² Il tasso d'interesse è adeguato all'evoluzione degli interessi all'inizio di ogni trimestre. I nuovi tassi s'applicano all'insieme delle riserve.

³ L'Associazione svizzera dei banchieri calcola il tasso d'interesse e lo comunica all'Amministrazione federale delle finanze, al Seco e alle banche che partecipano alla convenzione (art. 4 cpv. 3).

⁴ Alla fine dell'anno, l'impresa può disporre degli interessi. Questi non vengono accreditati al conto bloccato e costituiscono un reddito imponibile.

² Nuova denominazione giusta l'art. 22 cpv. 2 n. 3 dell'O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 2000 187). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

³ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2004 3435).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2004 3435).

Art. 6a⁶ Rimunerazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2004

¹ I versamenti sui conti bloccati presso una banca, effettuati dal 1° gennaio 2004 in poi, sono remunerati a un tasso d'interesse convenuto individualmente tra la banca e l'impresa.

² I versamenti sui conti bloccati presso la Confederazione, effettuati dal 1° gennaio 2004 in poi, sono remunerati a un tasso pari alla metà della rendita media delle obbligazioni federali a dieci anni del trimestre precedente, ridotto di 0,5 punti percentuali. La determinazione dei saggi d'interesse avviene di volta in volta all'inizio del trimestre.

³ Alla fine dell'anno l'impresa può disporre degli interessi. Questi non vengono accreditati al conto bloccato e costituiscono redditi imponibili.

Art. 7 Costituzione in pegno e compensazione

(art. 6 LCRC)

Il fondo di riserva non può essere costituito in pegno né compensato con controprestese.

Sezione 2: Liberazione e utilizzazione dei fondi di riserva**Art. 8** Termine per l'esecuzione

(art. 11 LCRC)

¹ Il termine per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a procurare occasioni di lavoro è fissato dal Dipartimento in caso di liberazione generale e dal Seco in caso di liberazione per singole imprese. Inoltre, in caso di liberazione generale, il Dipartimento può fissare un termine per l'assegnazione delle ordinazioni a terzi.

² Su domanda motivata, il Seco può prorogare questi termini per una singola impresa.

Art. 9 Prova dell'utilizzazione

(art. 13 LCRC)

¹ Nell'anno successivo alla scadenza del termine per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a procurare occasioni di lavoro, l'impresa deve comprovare che ha utilizzato l'intero importo dei fondi di riserva per un'esecuzione regolare dei provvedimenti.⁷

² La prova deve segnatamente contenere le seguenti indicazioni:

- a. la conferma che i termini (art. 8) sono stati rispettati;

⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2004 3435).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6479).

- b. la specificazione dei costi per le ordinazioni a terzi nonché dei costi per i provvedimenti intesi a procurare occasioni di lavoro eseguiti dall'impresa stessa;
 - c. l'estratto-conto dell'Amministrazione federale delle finanze o della banca.
- ³ ...⁸

Sezione 3: Trattamento fiscale

Art. 10 Sgravi fiscali dei Cantoni e dei Comuni (art. 15 LCRC)

¹ La Confederazione accorda gli sgravi fiscali senza limitazioni alle imprese con propri stabilimenti in altri Cantoni se il Cantone di sede autorizza la costituzione di riserve in esenzione fiscale.

² In caso di trasferimento della sede o di uno stabilimento d'impresa in un altro Cantone, le riserve non sottostanno all'imposizione fiscale cantonale o comunale.

Art. 11 Imposizione posticipata da parte della Confederazione (art. 13, 16 e 22 LCRC)

¹ La Confederazione impone fiscalmente l'ammontare delle riserve sciolte se l'impresa:

- a. non ha fornito regolarmente la prova dell'utilizzazione per le riserve liberate;
- b. è liquidata e cessa l'attività aziendale;
- c. trasferisce la sede o uno stabilimento d'impresa all'estero.

² Quale imposta posticipata sull'ammontare delle riserve sciolte, l'impresa deve pagare, separatamente da altri redditi, un'imposta annua intera al tasso massimo dell'imposta federale diretta. È esclusa la compensazione con perdite dell'anno contabile in corso o di quello precedente. Nei casi di rigore l'imposta annua può essere ridotta.

³ Il Cantone in cui ha sede l'impresa è competente per la tassazione e la riscossione dell'imposizione posticipata.

⁴ È salva l'imposizione posticipata da parte dei Cantoni.

Art. 12 Ripartizione fiscale intercantonale (art. 17 LCRC)

Per la ripartizione intercantonale dello sgravio fiscale vigono i principi disciplinanti la ripartizione dell'utile imponibile.

⁸ Abrogato dal n. I dell'O del 12 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6479).

Sezione 4: Obbligo di annunciare

(art. 18 LCRC)

Art. 13

L'impresa deve annunciare nel termine di un mese al Seco i cambiamenti di nome, forma giuridica, sede e scopo nonché d'appartenenza a una branca.

Sezione 5:⁹ ...**Art. 14 e 15****Sezione 6: Disposizioni finali****Art. 16** Modificazione dell'ordinanza sulle riserve di crisi

(art. 26 LCRC)

L'ordinanza dell'11 marzo 1952¹⁰ sulle riserve di crisi è modificata come segue:

Art. 1, 2 e 6–8

Abrogati

Art. 9

...

Art. 13

Abrogato

Art. 14

...

Art. 18 e 19

Abrogati

Art. 16a¹¹ Ultima liberazione generale delle riserve di crisi

¹ Le riserve di crisi dell'economia privata sono liberate l'ultima volta in tutta la Svizzera e per tutti i rami economici onde consentire il finanziamento di provvedimenti intesi a procurare occasioni di lavoro.

⁹ Abrogata dal n. 16 dell'all. n. 3 dell'O del 3 feb. 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato (RS **173.31**).

¹⁰ RS **823.321**. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6479).

² L'intero importo delle riserve è da destinare al finanziamento di provvedimenti intesi a procurare occasioni di lavoro.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1988.